

21/160/CU04/C13

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N.120, RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL
CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE.” (S. 2381)”**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative condivise con il Governo. Si allegano comunque tutte le ulteriori proposte emendative formulate, ma non condivise.

La Regione Sardegna subordina il parere favorevole anche all'accoglimento degli emendamenti distinti ai numeri 1, 2 e 3 relativi agli articoli 5 e 7 del decreto legge in epigrafe.

Roma, 7 ottobre 2021

Allegato

**EMENDAMENTI AL D.D.L. DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 SETTEMBRE 2021, N. 120
RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E
ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”
CONDIVISI CON IL GOVERNO**

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 01

Emendamento

All'art. 1, comma 1, lettera b), le parole
“fissa, rotante o”

sono sostituite con le seguenti:

“fissa e rotante, e al connesso impiego di mezzi aerei”.

Relazione

Nel quadro normativo vigente è previsto solo il concorso aereo della flotta dello Stato, conseguentemente l'inclusione dei droni di proprietà delle Amministrazioni statali nel perimetro del Piano nazionale di cui all'art. 1 deve essere limitato agli apparecchi a pilotaggio remoto eventualmente da utilizzare in connessione con l'impiego dei mezzi ad ala fissa e rotante della flotta si Stato aib.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 02

Emendamento

All'art. 1, comma 1, lettera c) le parole
“di mezzi terrestri,”

sono-sostituite dalle parole

“di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,”

Relazione

Nello svolgimento della lotta attiva agli incendi boschivi sono necessarie flotte aeree regionali, le basi antincendi boschivi, mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale per il personale AIB

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 03

Emendamento

All'art. 1, comma 1, lettera d) le parole
“alla lotta attiva”

sono sostituite dalle parole
“alle attività antincendi boschivi”

Relazione

Le attività di formazione riguardano il complesso dei compiti che devono essere svolti nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi oltrechè negli interventi di salvaguardia e ripristino delle aree percorse dal fuoco.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 04

Emendamento

All'art. 1, comma 2:

- dopo le parole:
“*Comitato tecnico*”

è inserita la parola:
“*paritetico*”

- dopo le parole:
“*Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati*”

sono inserite le seguenti:

“, nel numero di nove rappresentanti delle Regioni e Province autonome e di tre rappresentanti dei Comuni,”

Relazione

Essendo gli incendi boschivi materia di competenza delle Regioni esercitata anche per il tramite dei Comuni è necessario che sia assicurata una composizione equilibrata e paritaria all'interno del Comitato tecnico: posto che sono 12 le rappresentanza statuali presenti, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio che svolge le funzioni di coordinatore, in analogia ad altri tavoli di natura simile, viene proposta con un'articolazione della rappresentanza delle Regioni e degli enti locali suddivisa in $\frac{3}{4}$ in capo alle Regioni e Province autonome e $\frac{1}{4}$ in capo ai Comuni.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 05

Emendamento

All'art. 1, comma 2, dopo le parole

“Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi,”

sono inserite le seguenti

“, con funzioni consultive e in qualità di esperti, ”

Relazione

Si tratta di organismi dei quali il Comitato tecnico può avvalersi in funzione di loro conoscenze utili alle attività contemplate dalla norma in materia di incendi boschivi e va precisata la natura consultiva della funzione svolta, a supporto dell'attività del Comitato e non integrativa della sua composizione.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 06

Emendamento

All'art. 1, comma 4, dopo le parole
“Piano nazionale speditivo”

sono aggiunte le parole
“previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”,
conseguentemente dopo le parole *“10 ottobre 2021”* eliminare “,”.

Relazione

Occorre allinearsi con quanto previsto all'art.1, comma 3 del testo di legge dove si prevede che il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sia approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Viene, altresì, precisato, che il termine del 10 ottobre 2021 è relativo alla ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 1 e non anche alla formale adozione del primo piano stralcio, atteso che tale adempimento non è tecnicamente realizzabile entro tale termine e che la volontà sottesa all'inserimento del predetto termine è far sì che anche il primo piano stralcio possa contare su eventuali risorse aggiuntive da individuare nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 07

Emendamento

All'art. 3, comma 1, eliminare “*tempestivamente*” e aggiungere dopo “*disponibili*” le seguenti parole “*al 1 aprile di ogni anno*”

Relazione

Viene precisato che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengono resi disponibili per la consultazione il 1 aprile di ogni anno.

Relazione

E' necessario precisare che la trasmissione dei dati, e non la mera disponibilità, avviene in modo contestuale a Regioni e Comuni, avviene a titolo gratuito e avviene su supporti digitali compatibili. La precisazione sull'azione di trasmissione è rappresentata e condivisa anche da ANCI.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021 , n. 120.

Emendamento n. 08

Emendamento

All'art. 3, comma 1, dopo “*disponibili*” aggiungere le parole “*a titolo gratuito*”

Relazione

Viene precisato che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengono resi disponibili a titolo gratuito.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 09

Emendamento

All'art. 3, comma 3, le parole:

“Gli elenchi”

Sono sostituite dalle seguenti:

“Con legge regionale sono disposte le misure per l’attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all’entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi”.

Relazione

L’esercizio del potere sostitutivo, trattandosi di materia di competenza regionale, deve essere regolamentato con apposite normative regionali. La previsione automatica contenuta nell’originario comma 1 dell’art. 3 viene, quindi, prevista con la funzione di disposizione transitoria di natura cedevole.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 10

Emendamento

All'art. 4, comma 1, le parole
“*formale adozione*”

sono sostituite dalle parole
“*approvazione.*”

Relazione

Adeguamento del testo al termine corretto per quanto riguarda i Piani Regionali.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 11

Emendamento

All'art. 4, comma 1:

- le parole

“per essere esaminate dal”

sono sostituite dalle seguenti:

“ai fini della loro lettura sinottica da parte del”

- le parole

“può elaborare raccomandazioni finalizzate al”

sono sostituite dalle seguenti

“si esprime ai fini del”

- Infine è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato di cui all'art. 1, comma 2.”

Relazione

Le modifiche proposte rendono la disposizione coerente con la qualificazione regionale della materia, chiarendo che l'azione del Comitato è finalizzata ad una lettura integrata dei Piani regionali con l'obiettivo di favorire l'individuazione, la condivisione e la diffusione di buone pratiche nelle diverse tipologie di attività ivi previste. Viene espressamente previsto, infine, che le Regioni possano recepire quanto emerso dall'azione del Comitato tecnico nell'ambito dell'aggiornamento dei propri piani dell'anno successivo.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 12

Emendamento

All'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le parole

“Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.”

sono sostituite dalle seguenti

“Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.”.

Relazione

Riprendendo la Direttiva del presidente del consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 *“Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”* viene utilizzata la definizione ivi prevista, denominando le zone interessate con la dicitura *“urbano-rurale”* attualmente diffusa in dottrina.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 13

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera b), punto 2, le parole
“«, *nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale*»;

sono sostituite dalle seguenti

“«, *nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale*»;

Relazione

In analogia dell'emendamento n. 12

ONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 14

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera b), punto 3, le parole
“«, *anche di incendi di interfaccia urbano-rurale*»,”

sono sostituite dalle seguenti

“«, *anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale*»,”

Relazione

In analogia dell'emendamento n.12.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 15

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole *“contro gli incendi boschivi.”* è aggiunto il seguente periodo *“Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353”*.

Relazione

La nuova formulazione permette alle Regioni che stanno già applicando la tecnica del fuoco prescritto di continuare ad operare secondo le disposizioni previste dai propri Piani Regionali nelle more dell'entrata in vigore delle linee-guida.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 16

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole
“ *i comuni* ”

sono aggiunte le seguenti parole
“ , *previa intesa delle Regioni,* ”

Relazione

L'intesa con la Regione è necessaria in relazione al potere sostitutivo in carico alle Regioni, introdotto dal testo di legge.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 17

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera e), punto 2, sono eliminate le seguenti parole

“La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio”

Relazione

Non è oggettivamente possibile scorporare a posteriori, ovvero durante il rilievo del perimetro dell'incendio, le due superfici.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 18

Emendamento

All' art. 6, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“a bis) all'articolo 423-bis del codice penale, nel primo comma, dopo le parole “chiunque cagioni” sono inserite le seguenti “, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,”.

Relazione

La modifica circoscrive il delitto con maggiore chiarezza, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, escludendo le azioni di fuoco prescritto e controfuoco dalla definizione di incendio boschivo ai fini di quanto previsto dall'art. 423-bis del Codice penale.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 19

Emendamento

All'art. 7, comma 3,

- le parole
“rinnovo dei”

sono sostituite con le seguenti parole
“rinnovo o da nuovi contratti”

- le parole
“stipulati in attuazione di quanto previsto dal”

sono sostituite con le seguenti parole
“da stipulare nei limiti del riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari e delle autorizzazioni di spesa specificate nell'allegato al”

Relazione

La disposizione chiarisce meglio e precisa l'ambito attuativo, sia in ordine alle azioni che possono essere poste in essere, sia in ordine ai relativi limiti, prevedendo che la possibilità di stipulare anche nuovi contratti sia in ogni caso circoscritta all'elenco dei soggetti beneficiari (Dipartimento della Protezione civile, Regioni e Province autonome) e alle autorizzazioni di spesa per ciascuno di essi riportato nell'allegato al D.P.C.M. del 2 luglio 2021, in linea con la quantificazione ivi prevista.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 20

Emendamento

All'art. 7 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale un rappresentante delle Regioni.»»

Relazione

La norma contiene la previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dell'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie florovivaistiche, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e di interfaccia, di stipulare contratti, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, per addetti agricoli e forestali con il contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Al tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL la parte datoriale è rappresentata da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 21

Emendamento

Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente articolo

“Art. 8 bis.

Norme di salvaguardia

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.”

Relazione

La norma prevede il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che nel DL non erano previsto.

**EMENDAMENTI AL D.D.L. DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 SETTEMBRE 2021, N. 120
NON CONDIVISI CON IL GOVERNO**

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 01

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera e) il punto 1) è sostituito dal seguente:

“1) al comma 1, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: “È altresì vietata per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, la caccia. È inoltre vietato per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo, salvo specifica autorizzazione concedibile dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, compatibilmente con la ricostituzione boschiva e per situazioni in cui ciò sia funzionale alla prevenzione del rischio di incendi. È altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco””;

Relazione

La nuova formulazione del settimo periodo permette alle Regioni di evitare che il divieto decennale di pascolo nei boschi cagioni l'abbandono del territorio con gravi conseguenze, fra le quali l'aumento del carico del combustibile e la riduzione dei tempi di ritorno degli incendi successivi a quello dal quale è scaturito il vincolo.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 02

Emendamento

All'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 2 bis

“1 bis. all’articolo 149 comma 1, lettera c) del Dlgs. N. 42 del 22 gennaio 2004, dopo la parola “foreste” sono soppresse le parole “indicate dall’articolo 142, comma 1, lettera g)”.

“2 bis. nell’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), al numero A20 è aggiunto il seguente periodo: “ tagli e interventi antincendio, previsti e autorizzati in base all’art. 3 comma 3 lett. l) e all’art. 4 commi 2 e 2bis della legge 21 novembre 2000, n. 353;””.

Relazione

L'introduzione del comma prevede l'esenzione dell'autorizzazione paesaggistica per quanto riguarda gli interventi di prevenzione antincendi boschivi da realizzarsi nelle aree boscate.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 03

Emendamento

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

“4. Al comma 2 dell'articolo 32 [Allegato 25] Esenzioni e riduzioni, del D.lgs. 01/08/2003 n.259, le parole “La Regione Valle d'Aosta” sono sostituite dalle parole “Le Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli Venezia Giulia”.

Relazione

Si propone di inserire il suddetto comma per via della straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, in considerazione sia di quanto disposto dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del presente Decreto Legge, sia della conformazione del territorio della Sardegna e della conseguente difficoltà delle comunicazioni.

Si fa presente in proposito che vaste aree boscate nell'isola, risultano prive di copertura telefonica sia da rete fissa sia cellulare, e che pertanto la rete radio regionale è l'unico mezzo per la condivisione delle informazioni e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 8 SETTEMBRE 2021, n. 120.

Emendamento n. 04

Emendamento

All'art. 8, è aggiunto il seguente comma

3. Per la ricostituzione del fondo previsto all'art. 12 della legge 21 novembre 2000., n.353, lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali somme possono essere utilizzate anche per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai. ”

Relazione

Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge 353/00 alle Regioni è ritenuta necessaria una previsione di adeguate e dedicate risorse finanziarie dallo Stato alle stesse Regioni.